



IL PRESIDENTE DELL'AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRALE

VISTA: la legge 28 gennaio 1994 n. 84, di riordino della legislazione in materia portuale come modificata dal D.Lgs. n.169/2016;

VISTO: l'art. 7, comma 1 del menzionato D.Lgs. n. 169/2016 che ha sostituito l'art. 6 della L.84/94 ed ha introdotto, in luogo della Autorità Portuali, n. 15 Autorità di Sistema Portuale;

VISTO l'art. 8 della suddetta L. 84/94 relativo al Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale come novellato dall'art.10 del D.Lgs. n.169/2016;

VISTO il DM 41/2021 del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di nomina del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale;

VISTO il D.M. 6 aprile 1994 che definisce gli ambiti di competenza dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale (già Autorità Portuale di Napoli) e successive modifiche e integrazioni;

VISTE le ord. nn. 22/21, 36/21 relative all'interdizione per pericolo di crollo e n. 80/23 relativa all'ampliamento di tale interdizione per l'effettuazione dei sondaggi propedeutici alla messa in pristino di parte del banchinamento posto in Largo Sermoneta, litorale del comune di Napoli di competenza dell'AdSP;

VISTA la nota n. 13026 del 7.5.24 dell'uff. Ambiente, Manutenzione, Servizi di interesse generale e l'email di dettaglio del R.U.P. con le quali si richiede la revoca dei provvedimenti sopra citati, a seguito dell'avvenuta messa in pristino della porzione di banchinamento di Largo Sermoneta;

PRESO ATTO di quanto richiesto con la nota predetta;

RITENUTO pertanto necessario procedere alla revoca delle ordinanze nn. 22/21, 36/21, 80/23;

VISTI gli artt. n.6 comma 4 lett. a) ed e) e n.8 comma 3 lett. p) della L.84/94;

PRESO ATTO della proposta formulata dal competente ufficio Security Safety ed Ordinanze in merito alla emanazione di un'ordinanza, ai sensi dell'art.6 comma 4 let.a) della legge 84/94, volta ad abrogare i provvedimenti sopra specificati;

IL DIRIGENTE

ALLA STREGUA dell'istruttoria curata dal Segretario Generale nei termini previsti dall'art. 10, comma 4, lett. c) della L. 28 gennaio 1994, n. 84;

IL SEGRETARIO GENERALE

ORDINA

Art . unico

A decorrere dalla data di sottoscrizione della presente, le ordinanze n. 22/21,36/21 e 80/23 sono abrogate e, pertanto, il banchinamento di Largo Sermoneta, Napoli precedentemente interdetto, ritorna pienamente disponibile per gli utilizzi pubblici consentiti.

Napoli, li 15 MAG. 2024

IL PRESIDENTE